

UNIONE DEI COMUNI “Città della Riviera del Brenta”
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 10 del 25.02.2010

Visto il Segretario

OGGETTO: Modifica del “Piano del commercio su aree pubbliche”, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 10/2001 – Comune di Fossò.

L’Assessore preposto, Mario Dainese, unitamente al Presidente, relazionano esaurientemente sul punto.

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE

VISTI:

- il D. Lgs. 31/3/1998, n° 114 che al Titolo X ha riformato la materia disciplinante il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- la L.R. 6/4/2001, n° 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”;
- i criteri regionali applicativi approvati con D.G.R.V. 20/7/2001, n° 1902, così come modificata con D.G.R.V. n° 633/2003, 1028/2004, e risultanti dal testo coordinato di cui alla D.G.R.V. n° 2113/2005;
- i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche stabiliti con Ordinanza del Ministero della Sanità 2/3/2000, così come modificata con ordinanze 21/9/2001 e 3/4/2002;
- che i Comuni, entro 180 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. dei criteri regionali, sentite le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni dei Consumatori, devono approvare il “Piano del Commercio su Aree Pubbliche” con validità triennale ed efficacia fino all’adozione del nuovo Piano;
- che il Comune di Fossò ha trasferito la funzione del competente Ufficio Attività Produttive all’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” con decorrenza 1/1/2006;
- che il Piano al commercio su Aree Pubbliche del Comune di Fossò è stato approvato con delibera di assemblea n° 31 del 21/12/2006;
- che si rende ora necessario procedere alla modifica del predetto Piano al fine di istituire in loc. Sandon nel parcheggio pubblico di Via Cartile un nuovo posteggio isolato riservato ai produttori diretti del settore merceologico alimentare a tipologia “prodotti ortofrutticoli” ad esclusione della tipologia “prodotti ittici” e “prodotti alimentari”, in quanto nella zona vi è carenza di servizio al consumatore che neanche l’attuale rete di vendita al dettaglio in sede fissa riesce a soddisfare;
- che si ritiene pertanto preminente al fine di dare un servizio alla popolazione residente istituire detto posteggio isolato, tenuto altresì conto che in loc. Sandon vive una consistente percentuale di gente anziana con difficoltà di raggiungere i centri maggiori anche mediante l’uso di mezzi pubblici;

DATO ATTO:

- che sull’argomento le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni dei Consumatori sono state sentite in data 18/2/2010, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. 10/2001, per cui è stata data partecipazione al procedimento ai sensi del Capo III della Legge 241/90;

RISCONTRATO:

- che il provvedimento rientra nelle competenze dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 42 del D.- Lgs. 18/8/2000, n° 267;
- che sullo stesso è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, come previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Segretario

CON voto espresso per alzata di mano che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti e votanti n° 9 componenti - voti favorevoli n° 9

DELIBERA

- 1) di modificare il “Piano per il Commercio su Aree Pubbliche” ex art. 2 della L.R. 10/2001 del Comune di Fossò, prevedendo l’istituzione di un nuovo posteggio isolato riservato ai produttori diretti del settore merceologico alimentare a tipologia “prodotti ortofrutticoli” ad esclusione della tipologia “prodotti ittici” e “prodotti alimentari” nel parcheggio pubblico di Via Cartile delle dimensioni di ml. 6 x 5, nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato, così come individuato nell’allegata planimetria sub. lett. a);
- 2) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto – Direzione Commercio, per il tramite degli organi gestionali, al fine del riconoscimento delle modifiche e variazioni intervenute, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. 10/2001;

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti e votati n° 9 componenti

voti favorevoli n° 9

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.